

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO
per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito (*whistleblowing*)
nel Muse – Museo delle Scienze
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

Sommario

Art. 1. Oggetto e finalità.....	3
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Le segnalazioni di illecito “ <i>whistleblowing</i> ” che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna della MUSE.....	4
Art. 4. Persone che possono effettuare segnalazioni di illecito “ <i>whistleblowing</i> ” attraverso i canali di segnalazione interna del MUSE.	6
Art. 5. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni di illecito “ <i>whistleblowing</i> ” che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna del MUSE.	6
Art. 6. Segnalazioni di illecito anonime o del comune cittadino.	6
Art. 7. I canali di segnalazione interna del MUSE.....	7
Art. 8. Trattazione delle segnalazioni di illecito “ <i>whistleblowing</i> ” da parte del RPCT.	10
Art. 9. Tutele previste dall’ordinamento.....	11
Art. 10. Misure di protezione (condizioni per la protezione della persona segnalante, divieto di ritorsioni, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità).	13
Art. 11. Disposizioni di rinvio e sull’interpretazione dell’atto organizzativo.	15

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento (MUSE), nel rispetto del quadro ordinamentale vigente¹, riconosce l'istituto del *whistleblowing* tra le misure fondamentali per prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi e, in senso più ampio, per la declinazione e valorizzazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Le disposizioni contenute nel presente atto **non esimono** soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono tenuti al rispetto dell'**obbligo di denuncia** ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale. Analogamente le predette disposizioni **non esimono** i soggetti obbligati al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*).
2. Con il presente atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24 del 2023, il MUSE definisce il proprio sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" (c.d. "canali di segnalazione interna"). Vengono ivi individuati: i canali di segnalazione interna attivati e messi a disposizione dal MUSE; il ruolo e i compiti dei diversi soggetti interni all'amministrazione museale coinvolti nella gestione delle predette segnalazioni; le tutele previste e accordate dall'ordinamento.
3. Il presente atto organizzativo non riguarda le condizioni e le modalità delle segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" tramite i canali di segnalazione esterna (di competenza esclusiva di ANAC), di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 24 del 2023, né le condizioni e le modalità delle divulgazioni pubbliche disciplinate dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo. Per esse, il soggetto interessato, deve fare riferimento, oltre che alle norme testé richiamate, anche alle indicazioni dettate da ANAC nelle linee guida approvate con propria deliberazione n. 311/2023 (in seguito LLGG). Fermo restando detto rinvio, si ricorda che:
 - 1) il segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC (attraverso i canali dalla stessa predisposti e descritti nel proprio sito istituzionale nella sezione all'uopo dedicata), nei soli casi consentiti dalla normativa di riferimento e precisamente quando (art. 6, d.lgs. n. 24/2023): **(a)** non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; **(b)** la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; **(c)** la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; **(d)** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
 - 2) il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica quando (art. 15, d.lgs. n. 24/2023): **(a)** la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; **(b)**

¹ In particolare rappresentato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 [*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*] e loro ss.mm.ii..

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; **(c)** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, devono qui intendersi replicate le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2023, tra le quali quelle inerenti i seguenti termini: "violazione"; "informazioni sulle violazioni"; "segnalazione o segnalare"; "segnalazione interna"; "segnalazioni esterna"; "divulgazione pubblica"; "contesto lavorativo"; "persona segnalante"; "facilitatore"; "persona coinvolta"; "ritorsione"; "seguito"; "riscontro".

Art. 3. Le segnalazioni di illecito "whistleblowing" che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna della MUSE.

1. Attraverso i canali di segnalazione interna, descritti nel presente atto organizzativo, possono essere presentate **solo ed esclusivamente** le segnalazioni di illecito che consistono in comportamenti, atti o omissioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che, violando disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione (MUSE). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, appresi sempre nel proprio contesto lavorativo. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare eventuali violazioni già commesse.
2. Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 24 del 2023, costituiscono violazioni rilevanti: **(a)** gli illeciti amministrativi, contabili, civili (compresi quelli disciplinari) o penali che non rientrano nelle successive lettere da c) a f); **(b)** le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in quanto verificabili all'interno del MUSE) che non rientrano nelle successive lettere da c) a f); **(c)** gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; **(d)** gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; **(e)** gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società); **(f)** gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione indicati nelle precedenti lettere da c) a e).

3. **Non rientrano** nel perimetro applicativo del presente atto le segnalazioni di illecito che riguardano comportamenti, atti od omissioni, attuali o che si ritiene ragionevolmente possano esserlo, che ledono interessi pubblici e l'integrità di soggetti **diversi dal MUSE**. Ai fini del presente atto organizzativo sono tali tutti i soggetti giuridici, di diritto pubblico o privato, dotati di un proprio assetto organizzativo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e, per l'effetto, di un proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (in seguito "RPCT")². Tenuto conto della specificità e della peculiarità – sotto i profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza – del settore educativo (espressamente riconosciute da ANAC³), le segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" che ledono interessi pubblici e l'integrità del sistema educativo trentino non rientrano nel perimetro applicativo del presente atto organizzativo. Laddove, per qualsiasi ragione, pervenissero al RPCT del MUSE segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" riconducibili ai precedenti periodi del presente capoverso, lo stesso, entro sette giorni dalla ricezione di tale segnalazione, archivia la stessa per incompetenza dandone comunicazione al segnalante con l'indicazione, in via collaborativa, del RPCT al quale può rivolgere la propria segnalazione. Laddove richiesto dal RPCT del soggetto o struttura destinataria competente, il RPCT del MUSE può fornire la propria collaborazione ferma e impegnata la responsabilità e l'autonoma determinazione del primo.
4. **Non rientrano** altresì nel perimetro applicativo del presente atto organizzativo: **(a)** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con i propri colleghi o con le figure gerarchicamente sovraordinate; **(b)** le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937; **(c)** le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; **(d)** le segnalazioni anonime; **(e)** le segnalazioni del comune cittadino che, sulla base di interessi esclusivamente personali, con riferimento ad atti dell'amministrazione provinciale connotati da contenuto ed elementi di discrezionalità, lamenta il contenuto degli stessi (es. diniego – espresso o tacito – opposto da una struttura provinciale ad un'istanza di accesso agli atti o ad un'istanza di accesso civico generalizzata); **(f)** le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio");
In presenza di una o più delle fattispecie indicate al presente capoverso, il RPCT del MUSE procede all'archiviazione della segnalazione per incompetenza dandone comunicazione al soggetto segnalante.
5. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del dlgs n. 24 del 2023, in quanto riferibili all'ambito di applicazione del presente atto organizzativo.

² A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il presente atto organizzativo non riguarda, quindi, le segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" che ledono gli interessi pubblici e l'integrità della PAT di cui il MUSE è ente strumentale di cui all'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2003, n. 6 ("*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*").

³ Con la delibera n. 430 del 16 aprile 2016, ANAC ha definito proprie linee guida circa l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013. Con tali linee guida sono state, in particolare, fornite indicazioni volte ad orientare le predette istituzioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che le caratterizza.

Art. 4. Persone che possono effettuare segnalazioni di illecito “whistleblowing” attraverso i canali di segnalazione interna del MUSE.

1. Tenuto conto delle previsioni contenute agli artt. 2, comma 1, lettera g) e 3, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di illecito “whistleblowing” le seguenti persone fisiche: **(a)** i dipendenti della MUSE; **(b)** i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il MUSE; **(c)** i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del MUSE; **(d)** i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il MUSE; **(e)** i volontari o tirocinanti (retribuiti o non) che prestano la propria attività lavorativa presso il MUSE; **(f)** soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il MUSE (es. componenti degli organi con funzione di OIV);
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, le tutele previste dall'ordinamento giuridico per il segnalante si applicano non solo se la segnalazione avvenga in costanza di uno dei rapporti indicati al precedente capoverso del presente paragrafo, ma anche, durante il periodo di prova e anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente agli stessi (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Art. 5. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni di illecito “whistleblowing” che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna del MUSE.

1. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT del MUSE e il riconoscimento di eventuali ipotesi di reato e/o di danno erariale, in presenza delle quali, lo stesso provvede al successivo inoltro della segnalazione alle competenti Autorità pubbliche (Procura della Repubblica e/o Procura della Corte dei Conti). In particolare è necessario che risultino chiare: **(a)** le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione; **(b)** la descrizione del fatto (con indicazione – laddove note – delle norme che si ritengono violate); **(c)** le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (cd “persona coinvolta”); **(d)** ogni altro elemento utile alla migliore comprensione di quanto segnalato compresa (l'eventuale) allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati (cd “persone menzionate”).
2. Poiché le segnalazioni di illecito “whistleblowing” attengono a violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del MUSE di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, i motivi personali che inducono lo stesso a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Art. 6. Segnalazioni di illecito anonime o del comune cittadino.

1. Le segnalazioni di illecito da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime che pervengono all'attenzione del RPCT del MUSE, laddove circostanziate ai sensi del precedente paragrafo 5, sono prese in carico dallo stesso per l'attivazione di eventuali verifiche interne nonché, laddove ritenute rilevanti per l'individuazione di eventuali ipotesi di reato e/o di danno erariale, per l'eventuale inoltro alle competenti Autorità pubbliche (Procura della Repubblica e/o Procura della Corte dei Conti). Analogamente procede il RPCT del MUSE con riferimento alle segnalazioni di illecito che dovessero essere poste alla sua attenzione dal "comune cittadino"⁴.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il predetto decreto legislativo garantisce a fronte di misure ritorsive. Le segnalazioni anonime ricevute, e l'eventuale documentazione ad esse allegata, sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso 3, **le segnalazioni anonime e le segnalazioni del comune cittadino non sono ammesse al sistema di tutele previste dall'ordinamento per le segnalazioni di illecito "whistleblowing"** (ivi compresa la sottrazione dall'accesso previsto dall'art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dall'art. 32 e seguenti della legge provinciale n. 23 del 1992 nonché dall'art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 33 del 2013).

Art. 7. I canali di segnalazione interna del MUSE.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, per la presentazione delle segnalazioni "whistleblowing" oggetto della presente atto organizzativo, il MUSE mette a disposizione canali di segnalazione interna in forma scritta e in forma orale. Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate con modalità informatiche ovvero con modalità cartacee.
2. La segnalazione scritta con modalità informatica è effettuata attraverso la piattaforma informatica, descritta al successivo paragrafo 7.1. Tale modalità di segnalazione è preferibile rispetto agli altri canali di segnalazione previsti dal presente atto per gli elevati *standard* di riservatezza che è in grado di assicurare al segnalante. Qualora l'applicativo informatico, testé indicato, non risulti, per qualsiasi ragione, funzionante o operativo, il segnalante può effettuare la segnalazione di illecito "whistleblowing" in forma scritta attraverso apposito modulo predisposto dal RPCT secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.2.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 24 del 2023, le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate o tramite linea telefonica, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.3, ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT del MUSE.
4. Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate e descritte nella presente procedura, il MUSE garantisce comunque la riservatezza attraverso l'acquisizione al proprio sistema di protocollazione in apposito fascicolo riservato.

7.1. Segnalazione di illecito "whistleblowing" scritta mediante piattaforma informatica.

⁴ Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, per "comune cittadino" si intende qualsiasi persona fisica diversa da quelle individuate nel precedente paragrafo 4. - "Persone che possono effettuare segnalazioni di illecito "whistleblowing" attraverso i canali di segnalazione interna del MUSE".

1. La piattaforma informatica per le segnalazioni di illecito “*whistleblowing*” è messa a disposizione nella sotto-sezione “*Altri contenuti - Prevenzione della corruzione*”, della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale del MUSE. Detta piattaforma eroga un servizio qualificato dall’Agenzia per la *cybersecurity* Nazionale. Consente di effettuare segnalazioni e di comunicare con il RPCT del MUSE in maniera anonima. La segnalazione “*whistleblowing*” può essere effettuata anche tramite la rete TOR che garantisce ulteriormente l’anonimato delle comunicazioni.
2. La procedura di effettuazione della segnalazione tramite la piattaforma informatica prevede il rilascio di un codice identificativo univoco della segnalazione (“key code”), che il segnalante può utilizzare per controllare lo stato della propria segnalazione e per comunicare con il RPCT del MUSE. Non viene quindi creato un “profilo” utente segnalante. È onere del segnalante conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, esso non potrà essere recuperato o duplicato.
3. All’interno dell’organizzazione museale l’accesso, per la gestione delle segnalazioni di illecito, alla piattaforma informatica è consentito solo al RPCT dotato di *password* personale di accesso. Solo il RPCT, tramite apposita funzionalità presente all’interno della predetta piattaforma informatica, può accedere ai dati identificativi del segnalante (sempre che siano stati dallo stesso forniti in sede di invio della segnalazione). Il RPCT del MUSE, al fine di appurare se la segnalazione di illecito sottoposta alla sua attenzione rientri nel campo di applicazione del presente atto organizzativo, accede ai dati identificativi che il segnalante ha fornito in sede di presentazione della segnalazione.
4. La piattaforma informatica garantisce l’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, dell’identità delle altre persone citate nella segnalazione (eventuale facilitatore, persona coinvolta, persone menzionate) nonché della documentazione eventualmente allegata alla segnalazione.

7.2. Segnalazione di illecito “*whistleblowing*” scritta mediante modulo cartaceo.

1. Nei casi in cui la piattaforma, per qualsiasi ragione, non risulti funzionante o operativa, le persone legittimate alla presentazione di una segnalazione di illecito “*whistleblowing*” possono utilizzare apposito modulo cartaceo che, corredato della corrispondente informativa *privacy*, è predisposto dal RPCT del MUSE successivamente all’adozione del Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Muse che approva il presente atto organizzativo.
2. Il modulo cartaceo, **debitamente compilato dal segnalante e dallo stesso sottoscritto**, può essere presentato *o brevi manu*, direttamente al RPCT del MUSE o, in alternativa, a mezzo posta al seguente indirizzo MUSE – Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122 - TRENTO. In entrambi i casi la segnalazione deve essere inserita in un plico chiuso recante all’esterno la dicitura: “**c.a. RPCT del MUSE – RISERVATA PERSONALE**”. Unitamente al modello contenente la segnalazione, il segnalante deve produrre anche copia di un proprio documento di identità e dell’informativa debitamente firmata (informativa acclusa al modello stesso). Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la copia del documento di identità deve essere inserita in una busta chiusa (più piccola del plico di invio) con su scritto “**Documento di identità**”. Detta busta è inserita all’interno del plico di trasmissione della segnalazione.
3. Qualora, per qualsiasi ragione, il plico indicato al precedente capoverso dovesse pervenire a soggetto dell’amministrazione provinciale diverso dal RPCT del MUSE, il ricevente **non** procede in alcun modo all’apertura dello stesso e provvede senza indugio al relativo inoltro al RPCT del MUSE.

4. La segnalazione cartacea, comunque pervenuta dal RPCT, è dallo stesso conservata in originale nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave.

7.3. Segnalazione di illecito “whistleblowing” in forma orale (mediante linea telefonica o mediante incontro diretto).

1. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, le segnalazioni di illecito “whistleblowing” in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Il MUSE valuta l’attivazione di un servizio telefonico che, previo rilascio dell’informativa in materia di *privacy*, consenta la gestione delle segnalazioni di illecito “whistleblowing” con modalità adeguate anche mediante strumenti di registrazione telefonica. Nelle more dell’attivazione di detto servizio telefonico, il segnalante ha facoltà di contattare il RPCT del MUSE per fissare un incontro diretto previa richiesta di appuntamento al numero di telefono 0461.270308. Al fine della tutela della riservatezza del segnalante, è possibile non rivelare la propria identità al momento della richiesta dell’incontro diretto.
2. Nei casi in cui il segnalante richieda di effettuare la segnalazione di illecito “whistleblowing” mediante incontro diretto con il RPCT del MUSE, quest’ultimo provvede, senza indugio, a concordare con il primo, luogo, data e ora dell’incontro. Dell’incontro il RPCT, previo consenso della persona segnalante, redige processo verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare, il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione. Il verbale sottoscritto dal RPCT e dal segnalante è dal primo conservato in originale nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave.

7.4. Disposizioni comuni a tutti i canali di segnalazione interna della MUSE.

1. Tutte le segnalazioni di illecito “whistleblowing” che giungono al RPCT del MUSE, sono acquisite al sistema di protocollazione in uso all’amministrazione provinciale in modalità riservata. Per ogni segnalazione è creato uno specifico fascicolo digitale. Nel caso di segnalazione orale è acquisito a protocollo il processo verbale.
2. Nei casi in cui il segnalante fornisca, in sede di presentazione della propria segnalazione di illecito “whistleblowing”, un recapito per le comunicazioni, il RPCT della MUSE è tenuto a: **(a)** rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione (nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 7.2, capoverso 3, il termine dei sette giorni decorre dalla data dell’arrivo al RPCT del plico erroneamente recapitato/pervenuto ad altro soggetto dell’amministrazione provinciale); **(b)** mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendo allo stesso – se necessario – delle integrazioni; **(c)** fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
3. Se la segnalazione di illecito è presentata tramite la piattaforma informatica, le comunicazioni di cui al precedente capoverso avvengono esclusivamente tramite la stessa. Qualora, per qualsiasi ragione, la piattaforma non dovesse funzionare, le comunicazioni sono rese al segnalante al recapito eventualmente fornito all’interno della segnalazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso, nei casi in cui – per qualsiasi ragione – il segnalante non fornisca un proprio recapito per le comunicazioni, il RPCT del MUSE si adopera per ricercare un recapito telefonico o mail del soggetto segnalante preservando la riservatezza dello stesso (es. se segnalante è un dipendente, il RPCT può contattare il segnalante tramite i

recapiti di lavoro del dipendente). Laddove detta ricerca non fosse possibile ovvero se lo fosse solo con probabile compromissione dell'identità del segnalante, il RPCT del MUSE non effettua le comunicazioni di cui al presente paragrafo.

5. Nei casi in cui, per qualsiasi ragione, il RPCT del MUSE venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla singola segnalazione di illecito, ne dà comunicazione al segnalante in occasione della comunicazione prevista al precedente capoverso 2, lettera a), del presente paragrafo.

Art. 8. Trattazione delle segnalazioni di illecito “whistleblowing” da parte del RPCT.

1. Nella trattazione delle segnalazioni di illecito “whistleblowing” il RPCT del MUSE adotta misure operative e organizzative a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, dell'eventuale facilitatore, di eventuali persone comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e dell'eventuale documentazione allegata alla segnalazione medesima (es. oscuramento di dati personali in sede di protocollazione della segnalazione). Laddove necessario, il RPCT del MUSE può farsi assistere da personale adeguatamente formato assegnato alla propria struttura di appartenenza. **A detto personale non sono rivelati dati identificativi del segnalante, della persona coinvolta, dell'eventuale facilitatore e di eventuali persone comunque menzionate.** Il primo periodo del presente capoverso si applica anche a detto personale. Il RPCT del MUSE e il personale della relativa struttura eventualmente coinvolte, sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dall'ordinamento provinciale per i propri dipendenti (art. 84 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12) e dal codice di comportamento.
2. La gestione delle segnalazioni di illecito è articolata in tre fasi: ricezione, istruzione e decisione.

8.1. Ricezione.

1. Acquisita la segnalazione di illecito “whistleblowing”, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 7.4, il RPCT del MUSE preliminarmente verifica che la segnalazione rientri nel perimetro applicativo del presente atto organizzativo: in caso positivo procede con la deliberazione dei fatti; in caso negativo procede con l'archiviazione della stessa per incompetenza dandone comunicazione al segnalante con indicazione delle relative ragioni.

8.2. Istruzione.

1. Verificata la propria competenza, il RPCT istruisce la segnalazione al fine di appurare che la segnalazione non sia manifestamente infondata. A tal riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può: **(i)** richiedere notizie, relazioni, informazioni, atti e documenti ad ogni struttura provinciale coinvolta assegnando alle stesse un congruo termine per provvedere (comunque non inferiore di norma a sette giorni lavorativi); **(ii)** comunicare con il segnalante; **(iii)** richiedere chiarimenti, informazioni, atti e documenti che siano nella legittima disponibilità del segnalante assegnando allo stesso un congruo termine per provvedere (comunque non inferiore a sette giorni lavorativi).
2. Nell'acquisizione di notizie, relazioni, informazioni, atti e documenti presso strutture interne al MUSE, il RPCT opera con la massima cautela al fine di non disvelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante e delle altre persone indicate all'interno della segnalazione (eventuale facilitatore, eventuale persona coinvolta, eventuali persone menzionate), nonché dei fatti segnalati e dell'eventuale documentazione ricevuta.
3. Terminata l'attività istruttoria il RPCT della MUSE adotta la decisione finale.

8.3. Decisione.

1. Il RPCT decide, in ordine a ciascuna segnalazione, entro il termine indicato al precedente paragrafo 7.4 (capoverso 2, lettera c)). La decisione può essere di archiviazione ovvero di riscontro positivo in ordine del fatto illecito segnalato con successivo inoltro alle competenti autorità pubbliche esterne (Procura della Repubblica - Procura della Corte dei Conti) ovvero, internamente al MUSE, alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari.
2. La decisione di archiviazione, adeguatamente motivata, è comunicata al segnalante tramite il canale di comunicazione indicato da quest'ultimo in sede di presentazione della segnalazione di illecito. Nei casi in cui la segnalazione venga presentata tramite la piattaforma informatica, la comunicazione di archiviazione viene effettuata tramite la piattaforma medesima.
3. Nei casi in cui, a seguito delle risultanze istruttorie, il RPCT del MUSE ritenga non manifestamente infondata la segnalazione ricevuta, redige una relazione indicando i profili di illiceità rilevati e provvede alla trasmissione, senza indugio, della stessa corredata della segnalazione ricevuta e dell'eventuale documentazione trasmessa dal segnalante, per gli aspetti di relativa competenza, ai seguenti soggetti e/o uffici:
 - Procura della Repubblica (per le ipotesi di reato);
 - Procura della Corte dei Conti (per le ipotesi di danno erariale);
 - Struttura provinciale competente in materia di provvedimenti disciplinari (per le ipotesi di illecito disciplinare).
4. **Nelle trasmissioni di cui al precedente capoverso il RPCT applica le garanzie previste dall'ordinamento (art. 12 d.lgs. n. 24 del 2023) specificando al destinatario della stessa che trattasi di una trasmissione conseguente ad una segnalazione di illecito "whistleblowing".** Della citata trasmissione è data comunicazione al soggetto segnalante attraverso il canale di segnalazione dallo stesso indicato in sede di presentazione della segnalazione. Se la segnalazione di illecito è presentata tramite la piattaforma informatica, la comunicazione di cui al precedente periodo è effettuata tramite la stessa.
5. Nei casi in cui il fatto oggetto di segnalazione, pur costituendo un episodio di cattiva amministrazione, non assuma rilevanza penale, contabile o disciplinare, il RPCT del MUSE, nel rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e della persona menzionata, segnala il relativo contenuto al direttore dell'Ufficio nel quale il fatto è avvenuto e al Referente anticorruzione competente, con richiesta che siano adottati i rimedi necessari. Laddove la segnalazione del RPCT prevista dal precedente periodo, in considerazione delle circostanze concrete (es. contenuto del fatto; riferimento a documenti il cui accesso è circoscritto a poche persone; etc.), sia tale da poter disvelare l'identità dei soggetti indicati nel medesimo periodo si adottano le opportune cautele. La segnalazione del RPCT, prevista nel presente capoverso, è comunicata al segnalante attraverso il canale di comunicazione dallo stesso indicato in sede di presentazione della propria segnalazione. Se la segnalazione di illecito è presentata tramite la piattaforma informatica, la comunicazione di cui al precedente periodo è effettuata tramite la stessa.

Art. 9. Tutele previste dall'ordinamento.

1. Il Muse – Museo delle Scienze di Trento riconosce e applica il sistema di tutele che l'ordinamento prevede in materia di segnalazioni di illecito "whistleblowing".
2. Con riferimento ai canali di segnalazione interna, oggetto del presente atto organizzativo, il sistema di tutele di cui al precedente capoverso è composto da: **(i)** obblighi di riservatezza; **(ii)**

trattamento di dati personali; **(iii)** conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni; **(iv)** misure di protezione (condizioni per la protezione della persona segnalante, divieto di ritorsioni, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità).

9.1. Obblighi di riservatezza.

1. Le segnalazioni di illecito “*whistleblowing*” di competenza del RPCT del MUSE non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT del MUSE.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente capoverso 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al capo II del d.lgs. n. 24 del 2023 quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al capoverso 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Se la segnalazione di illecito è presentata tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 7.1, la comunicazione di cui al presente capoverso è resa esclusivamente tramite la predetta piattaforma.
7. Il MUSE tutela l'identità anche del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Nei casi in cui si rendesse necessario l'inoltro ai soggetti e/o uffici innanzi specificati al capoverso 3 del precedente paragrafo 9.3 (Procura della Repubblica; Procura della Corte dei Conti; Struttura provinciale competente in materia di provvedimenti disciplinari), al fine di consentire agli stessi lo svolgimento dell'attività di competenza e l'adozione delle conseguenti decisioni, ferme restando le garanzie previste dal presente paragrafo per il segnalante, **l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione saranno rese note**. I soggetti e/o uffici che ricevono la segnalazione del RPCT del MUSE, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione di illecito “*whistleblowing*” ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24 del 2023.
8. La segnalazione di illecito “*whistleblowing*” è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli art. 32 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (e relativo regolamento di attuazione), nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei capoversi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna disciplinate dal presente atto, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita,

anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9.2. Trattamento dei dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di legge. In particolare deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione di illecito “*whistleblowing*” non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.3. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.

1. Le segnalazioni di illecito “*whistleblowing*” oggetto del presente atto organizzativo e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione di cui al precedente paragrafo 7.4 (capoverso 2, lettera c)), nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
2. In caso di avvio di procedimenti giudiziari (penali, civili o contabili) e/o ispettivi-disciplinari, il predetto termine dei cinque anni decorre dalla chiusura degli stessi. Nel caso di avvio di un procedimento disciplinare a seguito della presentazione di una segnalazione di illecito, questa è conservata illimitatamente nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 10. Misure di protezione (condizioni per la protezione della persona segnalante, divieto di ritorsioni, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità).

1. Per le misure di protezione connesse alle segnalazioni di illecito “*whistleblowing*” di cui al presente atto organizzativo, si applicano le disposizioni di legge e in particolare quelle di cui al capo III del d.lgs. n. 24 del 2023 (artt. 16 e seguenti) alle quali si rinvia integralmente. Dette misure si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 24 del 2023.
2. Le misure di protezione previste nel precedente capoverso si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni: **(a)** al momento della segnalazione (o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica), la persona segnalante (o denunciante) aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate (divulgate pubblicamente o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente atto organizzativo; **(b)** la segnalazione (o divulgazione pubblica) è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. n. 24 del 2023. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare (o denunciare o divulgare pubblicamente) sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi

di dolo o colpa grave, le tutele di cui al predetto capo III non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. Le misure di protezione di cui al presente paragrafo si applicano anche nei casi di segnalazione (o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime), se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24 del 2023.

10.1. Divieto di ritorsioni.

1. Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 24 del 2023, competente alla gestione delle segnalazioni di ritorsioni è l'ANAC. Dette segnalazioni devono essere inoltrate alla predetta Autorità secondo le modalità tecniche dalla stessa definite e disponibili sul proprio sito istituzionale alla pagina dedicata. Laddove la segnalazione pervenisse al RPCT del MUSE, lo stesso provvede secondo le modalità stabilita da ANAC (linee guida n. 311 del 2023 e ss.mm.ii.). Il soggetto che si ritiene vittima di una misura ritorsiva può essere richiesto da ANAC di fornire informazioni o altri elementi per la relativa istruttoria.
2. Costituisce "*ritorsione*" qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) che provoca o può provocare alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia), in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, sono misure ritorsive (a titolo esemplificativo): **(a)** il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; **(b)** la retrocessione di grado o la mancata promozione; **(c)** il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; **(d)** la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; **(e)** le note di merito negative o le referenze negative; **(f)** l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; **(g)** la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; **(h)** la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; **(i)** la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; **(l)** il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

10.2. Misure di sostegno.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. n. 24 del 2023 – al quale si rinvia integralmente – è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al precedente capoverso consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10.3. Limitazioni della responsabilità.

1. In materia di limitazione della responsabilità dell'autore della segnalazione di illecito "*whistleblowing*" si rinvia integralmente alle previsioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 24 del 2023.

Art. 11. Disposizioni di rinvio e sull'interpretazione dell'atto organizzativo.

1. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle disposizioni di fonte primaria che disciplinano l'istituto delle segnalazioni di illecito "*whistleblowing*" nella pubblica amministrazione.
2. Le previsioni del presente atto si interpretano in senso conforme alle fonti di cui al precedente capoverso.